

Udienza pubblica del 19 dicembre del 2006

Registro Gen. N<sup>o</sup> 34394/06

Sentenza n 241

5025/07

25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

**Composta dai sigg. magistrati:**

<b>Dott. Guido De Maio</b>	<b>presidente</b>
<b>Dott. Ciro Petti</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Alfredo Teresi</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Claudia Squassoni</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Giovanni Amoroso</b>	<b>consigliere</b>

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti dal difensore di Morello Davide, nato il 20 gennaio del 1932 a Santa Margherita Ligure; Morello Fabrizio, nato il 22 settembre 1966 a Santa Margherita Ligure; Morello Arrigo, nato il 9 luglio del 1959 a Santa Margherita Ligure; Moladori Luigi, nato il 16 marzo del 1961 a Chiavari, avverso la sentenza del tribunale di Chiavari del 17 settembre del 2005;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

**IN FATTO**

Con sentenza del 17 settembre del 2005, il tribunale di Chiavari condannava Morello Davide, Morello Fabrizio, Morello Arrigo e Moladori Luigi alla pena di €400,00 di ammenda ciascuno, quali responsabili della contravvenzione di cui all'articolo 24 comma primo del D.P.R. n 203 del 1988 per avere, quali soci dell'Officina Motormarine Service di Morello Davide & C, installato nel ciclo produttivo una sabbiatrice che dava luogo ad emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione. Fatto accertato il 28 novembre del 2000

Il tribunale, dopo avere premesso che la sabbiatrice era stata installata prima della presentazione dell'istanza per ottenere

*[Handwritten signature]*

l'autorizzazione, successivamente conseguita, osservava che dalla deposizione della teste Pagnacco era emerso che quella macchina rientrava tra quelle per le quali era richiesta la preventiva autorizzazione

Ricorrono per cassazione gli imputati, per mezzo del difensore, con separati ricorsi affidati ad un unico motivo

#### In DIRITTO

I ricorrenti denunciano mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché non era stata svolto alcun accertamento in ordine alla natura delle emissioni ed alla configurabilità del reato. Assumono che la prova si fonda sulle sole affermazioni della teste Pagnacca Mara , la quale però aveva reso dichiarazioni contrastanti nel senso che, prima aveva affermato che la sabbiatrice era stata installata dopo la presentazione dell'istanza e, poco dopo, aveva precisato che l'autorizzazione era stata richiesta solo nel dicembre del 2001

Il ricorso è infondato

Premesso che la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 24 del D.P.R. 203 del 1988, ora punita dall'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha natura permanente e non istantanea con effetti permanenti, sia perché è tutta la condotta che si perpetua nel tempo, sia perché l'autore del reato ha la possibilità di fare cessare in qualsiasi momento la condotta antiggiuridica. Ora il più importante criterio per distinguere un reato permanente da uno istantaneo con effetti permanenti è costituito proprio dalla possibilità offerta al reo, nei reati permanenti , di fare cessare l'attività antiggiuridica in qualsiasi momento . La fissazione di un termine per la richiesta dell'autorizzazione non determina alla scadenza di esso la cessazione della permanenza perché l'autorizzazione, nella materia in questione, non svolge solo il ruolo di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma anche e soprattutto quello di consentire all'autorità il controllo del rispetto della normativa al fine di verificare la tollerabilità delle emissioni. Siffatta esigenza di controllo non cessa certamente con la scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione. . Invero la norma è finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce un mezzo di controllo preventivo sugli impianti potenzialmente inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure preventive (Cass n 12710 del 1994; 1918 del 1999; 24189 del 2004)

Nella fattispecie l'autorizzazione è stata conseguita dopo l'accertamento e più precisamente il 6 giugno del 2002 e,



quindi, la permanenza è cessata alla data anzidetta. Di conseguenza, il reato non si è ancora prescritto avuto riguardo al periodo dal 28 maggio 2005 al 17 settembre 2005 pari a mesi tre e gg 19 durante il quale il dibattimento è stato sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza del 28 novembre 2001, Cremonese

Ciò premesso, si rileva che il tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha precisato che dalla deposizione del verbalizzante era emerso che per quella macchina era necessaria l'autorizzazione perché produceva emissioni significative in atmosfera. Le iniziali incertezze palesate dal testimone sulla data di presentazione dell'istanza non svincolano la testimonianza avendo la Pagnacco immediatamente precisato che la macchina era stata installata prima dell'istanza: infatti questa è stata presentata nel mese di dicembre del 2001 mentre l'accertamento è stato eseguito il 28 novembre del 2000. La riprova della necessità dell'autorizzazione si desume altresì dal fatto che dopo l'accertamento gli stessi imputati hanno chiesto e successivamente hanno conseguito l'autorizzazione

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

I ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 19 dicembre del 2006

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Guido De Maio

